

ACCORDO PROVINCIALE ATTUATIVO CCPL EDILIZIA - EVR 2012

Addì 24 ottobre 2012 in Trento,

tra

- ANCE Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento rappresentata dal suo Presidente arch. Enrico Garbari con l'intervento del geom. Mirto Benoni e del geom. Roberto Oss Emer, assistiti dal dott. Lorenzo Garbari e dal dott. Giovanni Sbetti,

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Gianni Tomasi;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Stefano Pisetta;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Maurizio Zabbeni;

viene stipulato

il presente **accordo attuativo** del Contratto Collettivo di Lavoro provinciale stipulato in data 24 ottobre 2012, integrativo dell'art 38 del Contratto Nazionale 18 giugno 2008 in materia di **Elemento Variabile della Retribuzione – EVR**, come rinnovato con Accordo nazionale del 19 aprile 2010.

- Indicatori/parametri provinciali e misura dell'EVR individuata a livello provinciale

Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012 ai fini della determinazione dell'EVR risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono **tutti positivi**.

Pertanto la misura dell'EVR individuata a livello provinciale è pari al 100% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 24 ottobre 2012 ovvero pari al **6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012**.

- Misura dell'EVR individuata a livello aziendale

In presenza di **entrambi i parametri** aziendali positivi la misura dell'EVR da accantonare/erogare mensilmente è **pari al 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012**. Per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

In presenza di **un solo parametro** aziendale positivo la misura dell'EVR da accantonare/erogare mensilmente è **pari al 3,9% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012**. Per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

- Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di EVR accantonati – Criterio convenzionale per l'accantonamento presso Cassa Edile

a) L'impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell'importo di accantonamento dell'EVR nella misura individuata a livello aziendale.

b) In via convenzionale l'impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:

- In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi: 4,60% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;
- In presenza di un solo parametro aziendale positivo: 3% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;

c) La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l'accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l'accantonamento a titolo di EVR nelle percentuali di cui alla lettera b).

d) La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali individuate alla lettera b) e provvederà ad erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenze previste nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012.

- Vigenza contrattuale presente accordo

Il presente accordo ha vigenza per l'EVR anno 2012.

Per gli operai il presente accordo ha validità a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2012 da effettuarsi entro il 25 novembre 2012 e fino all'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di settembre 2013 da effettuarsi entro il 25 ottobre 2013.

Per gli impiegati il presente accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2012 fino alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2013.

ANCE Trento
Sezione Autonoma Edilizia
Confindustria Trento
Il Presidente
Enrico Garbari

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Il Segretario
Stefano Pisetta

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Il Segretario
Maurizio Zabbeni

Addì 24 ottobre 2012 in Trento,

tra

- ANCE Trento, la **Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento** rappresentata dal suo Presidente arch. Enrico Garbari con l'intervento del geom. Mirto Benoni e del geom. Roberto Oss Emer, assistiti dal dott. Lorenzo Garbari e dal dott. Giovanni Sbetti,

e, in ordine alfabetico

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Gianni Tomasi;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Stefano Pisetta;
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Maurizio Zabbeni,

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo di lavoro, **integrativo degli artt. 12 e 38 del Contratto Nazionale 18 giugno 2008 in materia di Elemento Variabile della Retribuzione – EVR** come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale del 19 aprile 2010, da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato Contratto 18 giugno 2008 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)

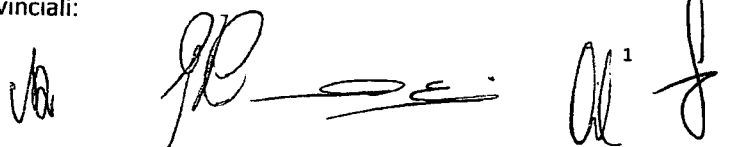
In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale del 19 aprile 2010, è concordata l'erogazione, con le modalità temporali sotto riportate, di un Elemento Variabile della Retribuzione - EVR consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Trento e a livello aziendale.

L' EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Determinazione EVR a livello provinciale

Ai fini della determinazione annuale dell' EVR a livello provinciale, correlata ai risultati rilevati sulla base di dati omogenei sotto il profilo temporale, le parti sociali provinciali utilizzano, secondo il modo ponderale sotto riportato, i seguenti indicatori/parametri provinciali:

U
1



1. Andamento numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
2. Andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
3. Andamento ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;
4. Andamento valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Trento;
5. Andamento DURC regolari rilasciati dalla Cassa Edile di Trento.

In un apposito incontro le parti sociali provinciali procedono al raffronto di tali indicatori/parametri provinciali effettuando una comparazione tra medie triennali.

L'individuazione del triennio di riferimento avviene prendendo quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello territoriale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori territoriali considerati.

Per la verifica dell'EVR anno 2012 le parti concordano che la comparazione tra le medie triennali sia effettuata confrontando la media triennale 2006-2008 sulla media triennale 2005-2007. Per quanto riguarda il 5° parametro - andamento DURC regolari rilasciati dalla Cassa Edile di Trento, il raffronto avverrà confrontando la media biennale 2007/2008 sulla media biennale 2006/2007.

Per la verifica dell'EVR anno 2013 le parti concordano che la comparazione tra le medie triennali sia effettuata confrontando la media triennale 2007-2009 sulla media triennale 2006-2008, ferma restando la disponibilità di tutti i dati relativi ai 5 indicatori/parametri.

Nell'incontro sopra citato potranno essere precisate le modalità di verifica qualitativa e quantitativa dell'andamento di ciascun indicatore/parametro provinciale.

Per la verifica dell'EVR anno 2012 l'incontro per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali avverrà immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto.

Per la verifica dell'EVR anno 2013 l'incontro per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali avverrà entro il mese di giugno 2013.

L'andamento degli indicatori/parametri considerati permetterà di valutare l'andamento della produttività del settore a livello territoriale.

In tale valutazione, i pesi ponderali percentuali attribuiti ai cinque indicatori/parametri sono i seguenti:

- 10% per l'andamento del numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
- 25% per l'andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
- 10% per l'andamento delle ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;
- 25% per l'andamento valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Trento;
- 30% per l'andamento dei DURC regolari rilasciati dalla Cassa Edile di Trento.

Le parti individuano nel 6% sui minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012 la misura massima dell'EVR erogabile.

Non si determinerà alcuna erogazione nel caso in cui nessun indicatore/parametro risulti pari o positivo e nel caso in cui risulti pari o positivo solo un indicatore/parametro.

Corresponsione EVR agli operai

L'EVR sarà corrisposto agli operai interessati da parte della Cassa Edile di Trento a fronte di accantonamenti mensili alla Cassa Edile stessa che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.



Salvo quanto previsto nei commi successivi, la misura dell'accantonamento mensile sarà pari alla somma dei pesi ponderali percentuali relativi agli indicatori/parametri per i quali risulta un andamento pari o positivo, moltiplicata per la misura massima erogabile prevista a livello territoriale calcolata sui minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2012 per le ore lavorate. Tale previsione ha validità a partire dal mese di ottobre 2012 e fino al mese di settembre 2014.

Sarà cura delle parti sociali comunicare alla Cassa Edile di Trento la misura dell'accantonamento mensile fissata a livello provinciale ed il numero di indicatori/parametri per i quali risulta un andamento positivo.

La Cassa Edile di Trento darà tempestiva comunicazione a tutte le imprese iscritte affinché le stesse provvedano al versamento degli accantonamenti dovuti.

Il primo accantonamento mensile avviene contestualmente agli accantonamenti previsti contrattualmente riferentesi al mese di ottobre 2012 ovvero contestualmente a quelli effettuati entro il 25 novembre 2012.

L'erogazione dell'EVR agli operai interessati da parte della Cassa Edile avviene in due rate e precisamente nella prima decade di luglio successivamente agli accantonamenti riferentesi ai mesi precedenti che vanno da ottobre a aprile e nella prima decade di dicembre successivamente agli accantonamenti riferentesi ai mesi precedenti che vanno da maggio a settembre.

Ai fini della determinazione dell'EVR, le parti concordano che in presenza di tutti gli indicatori pari o positivi sarà erogato il 100% della misura massima erogabile; in presenza di 3 o 4 parametri pari o positivi sarà erogata la quota come derivante dalla somma del peso ponderale attribuito ad ognuno dei singoli parametri; qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi peraltro in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Corresponsione EVR agli impiegati

Per gli impiegati, l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella stessa misura prevista per gli operai, direttamente dall'impresa e contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2012.

Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Per i soggetti diversi dalle imprese, che applicano il contratto dell'edilizia, si prescinde dalla verifica a livello aziendale e l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella misura stabilita annualmente a livello provinciale, direttamente dagli stessi soggetti contestualmente al pagamento della retribuzione ai dipendenti. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2012.

Determinazione EVR a livello aziendale

Con le modalità sotto riportate l'impresa iscritta alla Cassa Edile di Trento riscontra e comunica entro il 25 novembre la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale oppure la mancanza degli stessi.

Per la verifica della presenza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. andamento ore denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Trento;



2. andamento volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione tra la media dell'ultimo triennio di riferimento con la media di quello immediatamente precedente.

L'individuazione dell'ultimo triennio di riferimento avviene prendendo quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello aziendale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori aziendali considerati.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per entrambi i parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 100% della misura erogabile a livello provinciale.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per uno solo dei due parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 30% della misura erogabile a livello provinciale.

Laddove peraltro a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa sarà tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al risultato della seguente espressione:

accantonamento = (30% + 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%) x misura erogabile a livello provinciale calcolata sui minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012"

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale mancanza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa non è tenuta ad effettuare alcun accantonamento.

L'impresa provvederà a comunicare, a mezzo di comunicazione via posta elettronica certificata, entro il 25 novembre, l'esito della verifica sull'andamento dei parametri aziendali evidenziando l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale alla Cassa Edile di Trento, per le imprese iscritte alla Cassa Edile stessa e, in ogni caso, ad ANCE Trento, mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando la seguente formulazione:

" Spett.le ANCE Trento
Spett.le Cassa Edile di Trento (per le imprese iscritte in Cassa Edile di Trento)
Spett.li OO.SS.
p.c.
Spett.li Rsa o Rsu c/o sede dell'Impresa (se costituite)

Oggetto: EVR – autodichiarazione per l'EVR anno..... di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché delle disposizioni del CCPL di Trento in materia di EVR, la scrivente impresa, con sede legale in

dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del 24 ottobre 2012 (triennio / / rapportato al triennio / /) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i aziendale/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa edile (o, per le imprese con soli impiegati: ore lavorate come registrate sul Libro unico del Lavoro)
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.



Conseguentemente, per l'EVR anno l'impresa a decorrere dal mese di ottobre e fino al successivo mese di settembre procederà ad accantonare mensilmente, per gli operai in forza, un importo pari al ____% dell'EVR definito a livello provinciale. (se l'impresa non ha raggiunto entrambi i parametri aziendali scrivere: "l'impresa a decorrere dal mese di ottobre e fino al successivo mese di settembre non procederà ad alcun accantonamento mensile a titolo di EVR")

Distinti saluti"

Le Imprese che non comunichino nelle forme anzidette l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale sono tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile ed a corrispondere l'EVR agli impiegati nella misura prevista per le imprese che presentano gli elementi di produttività a livello aziendale entrambi positivi.

Le Imprese che comunichino in ritardo, rispetto ai termini fissati, l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, saranno tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile e a corrispondere l'EVR agli impiegati, nella misura di cui al comma precedente, fino alla fine del periodo di paga mensile in cui ha effettuato la comunicazione tardiva.

Le Organizzazioni sindacali territoriali potranno richiedere un confronto con ANCE Trento per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate per gli operai e del Libro Unico del Lavoro per gli impiegati.

Qualora dalla verifica emerga la non corrispondenza con quanto autodichiarato e l'impresa non produca controdeduzioni in merito, le parti ridetermineranno la misura dell'EVR dovuto.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, mediante accantonamento presso la Cassa Edile di Trento, gli importi dell'EVR nella misura mensile determinata a livello provinciale.

Successivamente, l'erogazione dell'EVR seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini o fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Imprese provenienti da fuori provincia

L'impresa proveniente da fuori provincia è tenuta all'accantonamento a titolo di EVR per gli operai ed alla corresponsione diretta agli impiegati occupati sul territorio provinciale nella misura stabilita annualmente a livello provinciale. In tal senso procederà ad iscriversi in Cassa Edile di Trento indicando, se del caso, l'applicazione del contratto provinciale di Trento per la sola parte riferibile all'EVR.

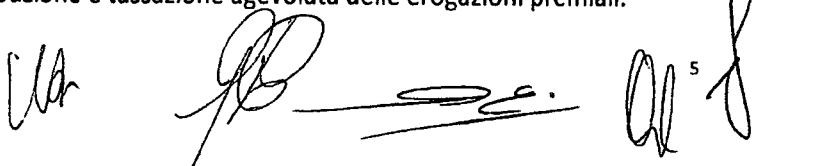
Modalità di effettuazione dell'accantonamento EVR

Le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Trento provvedono ad accantonare gli importi EVR nei modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia ed esplicitati nel corso dell'incontro annuale tra le parti per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali più sopra citato.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 il rilascio del DURC regolare da parte della Cassa Edile sarà subordinato al corretto versamento da parte dell'impresa anche di tutti gli accantonamenti dovuti a titolo di EVR.

Requisiti dell'EVR

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Udr', followed by a large, stylized signature that looks like 'GB'. To the right of 'GB' is another signature that is partially obscured and appears to be 'Se.'. Further right is a signature that looks like 'a' followed by a superscript '5' and a final flourish. There is also a large, loopy initial 'u' on the far right side of the page.

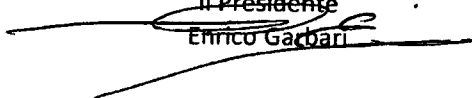
Le Parti concordano che, data la natura variabile dell'EVR, lo stesso non è comunque assorbibile da eventuali superminimi individuali o collettivi in essere.

Vigenza contrattuale

Le presenti norme, integrative del CCNL del 19 aprile 2010, da valere in provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto CCNL, nonché per i soggetti diversi dalle imprese che applicano il citato CCNL, hanno vigenza per l'EVR anno 2012 e l'EVR anno 2013.

Le Parti stabiliscono di effettuare un incontro di verifica nel mese di dicembre 2013 in relazione ai parametri, ai pesi ponderali ed alla regolamentazione data all'istituto dell'EVR a livello provinciale.

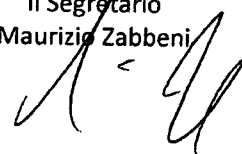
ANCE Trento
Sezione Autonoma Edilizia
Confindustria Trento
Il Presidente
Enrico Garbani



F.e.N.E.A.L. - U.I.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Il Segretario
Stefano Pisetta

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Il Segretario
Maurizio Zabbeni



fine pagina n. 6

